

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione sulla Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese)

Gentile Signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per averci interpellato, le presentiamo le nostre osservazioni.

I. QUADRO GENERALE

A. Contesto internazionale

Siamo consci che lo scenario internazionale attuale impone delle scelte in campo fiscale alla Svizzera. Condividiamo pertanto l'obiettivo del progetto di modifica che qui ci occupa, inteso a trovare un maggiore consenso internazionale rispetto alle norme attuali.

Sosteniamo la partecipazione della Svizzera al gruppo di lavoro dell'OCSE nel progetto "*Base erosion and profit shifting (BEPS)*" mentre non possiamo che esprimere delle riserve sugli effetti positivi relativi al dialogo con l'Unione europea, con la quale i margini di manovra per un compromesso accettabile e condiviso da entrambe le parti sembrano sempre più ristretti.

A nostro giudizio, la dichiarazione comune siglata tra la Svizzera e l'UE il 14 ottobre 2014 prevede praticamente quasi esclusivamente obblighi per la Svizzera ma quasi nessuno per l'Europa. Un risultato di questo tipo non rappresenta a nostro giudizio un compromesso soddisfacente.

Alla luce di quanto sopra, è importante trovare, a breve, una soluzione in ambito OCSE vincolante e soddisfacente anche per la Svizzera e che comprenda, tra l'altro, l'abolizione delle misure difensive, ritorsive, rispettivamente discriminanti, adottate da Stati esteri nei confronti del nostro Paese.

È noto, infatti, che il nostro Cantone è particolarmente colpito dalle "*black lists*" italiane e lo scrivente Consiglio di Stato auspica che nell'ambito di queste modifiche legislative nazionali, in parallelo con il progetto BEPS e la rinegoziazione della Convenzione di doppia imposizione con l'Italia, si possa trovare finalmente una soluzione definitiva affinché tutti questi ostacoli all'economia svizzera e soprattutto ticinese possano essere definitivamente eliminati.

B. La situazione ticinese in particolare

Il Rapporto esplicativo parte dal presupposto che la Svizzera disponga di ottime condizioni quadro generali (in particolare finanziarie) per affrontare la Riforma III dell'imposizione delle imprese.

Questa constatazione può essere condivisa se riferita al quadro federale, ma non trova tuttavia lo stesso fondamento nel quadro cantonale.

In Ticino, a differenza di altre realtà cantonali, non vi è una particolare polarizzazione imprenditoriale in un determinato settore economico. Sono presenti il settore della moda (il più importante per il Cantone in termini di gettito diretto/indiretto e occupazionale, nonché quello con l'attuale maggior crescita nel nostro Cantone), il commercio internazionale all'ingrosso (*trading*), le banche e le società finanziarie, le industrie farmaceutiche e altre industrie di vario genere.

In Ticino sono dunque presenti in maniera relativamente equilibrata tutti i principali settori economici degli altri poli svizzeri (farmaceutica/finanza/*trading*/industria, ecc.) che ne fanno una "piccola Svizzera". Il Cantone ha quindi un interesse maggiore, rispetto ad altri Cantoni più concentrati su specifici settori, nel trovare una soluzione di compromesso sensata, soddisfacente ed equilibrata per tutte le attività presenti sul suo territorio, rispettivamente sul territorio svizzero.

A differenza tuttavia del quadro macro-economico federale e di quello di altri Cantoni, il Canton Ticino è purtroppo confrontato con un deficit pubblico abbastanza elevato, una disoccupazione più elevata rispetto alla media svizzera, problemi transfrontalieri, un settore bancario molto esposto rispetto all'attuale situazione economica e non da ultimo le incertezze relative alle trattative fiscali con l'Italia, malgrado gli ultimi sviluppi.

Quest'ultimo tema riveste un'importanza fondamentale per l'economia del nostro Cantone e per la buona riuscita, anche a livello cantonale, delle due grosse riforme federali attualmente in corso: la Riforma delle imprese III, che qui ci occupa e i cambiamenti in relazione all'imposta alla fonte, con particolare riferimento ai "quasi residenti".

D'altro canto, la Convenzione di doppia imposizione (in seguito CDI) e l'annesso Accordo sui frontalieri (in seguito Accordo frontalieri) in vigore con l'Italia pongono all'economia ticinese tutta una serie di vincoli che, se non eliminati al più presto, renderanno le riforme di cui sopra un pesante fardello, in luogo di un'opportunità economica.

L'art. 23 dell'attuale CDI con l'Italia indica infatti una serie di condizioni (restrittive) affinché una persona giuridica residente in uno dei due Stati contraenti possa fruire di uno sgravio delle imposte alla fonte dell'altro Stato contraente, riscosse sui dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato. Queste restrizioni sono state rinegoziate/alleggerite in tutte le Convenzioni di doppia imposizione con i nostri principali partner economici (Germania, Francia, GB, ecc.) **ad eccezione di quella con l'Italia.**

Nell'ambito della Riforma delle imprese III è prevista l'introduzione di un nuovo tipo d'imposizione, il licence box. Questo nuovo tipo di tassazione prevede uno sgravio per le imposte dirette sui redditi da determinati diritti immateriali. Nel caso in cui tali redditi (sotto forma di canoni da licenza) provenissero dall'Italia, nostro principale mercato di riferimento, senza la modifica dell'art. 23 della CDI, il Canton Ticino non sarebbe in grado di fruire dei cambiamenti della Riforma delle imprese III come nel resto del territorio svizzero poiché i canoni delle licenze incassati da una società svizzera, ma provenienti dall'Italia sarebbero soggetti ad obsolete limitazioni dettate dall'attuale CDI con l'Italia che, invero, non esistono più da anni nelle CDI con gli altri mercati di riferimento svizzeri (*in primis* con Germania e Francia).

Non va inoltre dimenticato che il Canton Ticino si situa tra i Cantoni con le aliquote delle persone giuridiche al di sopra della media svizzera, quindi elevate.

Tutto quanto precede indica che, con ogni probabilità, il Canton Ticino sarà tra i cantoni maggiormente colpiti dalla Riforma delle imprese III, alle cui conseguenze dovranno essere aggiunte quelle relative alla prevista modifica dell'ordinamento dell'imposta alla fonte, con particolare riferimento ai quasi-residenti.

II. **PARERE SULL'AVAMPROGETTO E SULLE MISURE PROPOSTE**

- A. Imposizione parziale dei redditi da licenza (licence box) e
 B. Introduzione di una deduzione maggiorata dei costi per ricerca e sviluppo

A differenza di quanto da noi auspicato nelle precedenti consultazioni, a causa degli sviluppi internazionali, l'avamprogetto prevede un licence box molto ristretto;

- applicabile praticamente solo ai brevetti ed
- utilizzabile unicamente dalle persone giuridiche proprietarie o beneficiarie che
- hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo dell'invenzione su cui si basa.

Quale contributo determinante il progetto di legge indica

- la creazione o lo sviluppo ulteriore dell'invenzione o di un prodotto che si basa su tale invenzione oppure
- l'appartenenza al gruppo che versa il contributo determinante in caso di usufrutto o di licenza esclusiva.

I risultati dei primi rapporti sulle BEPS hanno evidenziato come anche quest'ultimo criterio sarà verosimilmente soggetto ad ulteriore restrizione (probabile applicazione a livello internazionale del "nexus approach" (criterio secondo il quale i redditi provenienti da brevetti possono essere sgravati dall'imposizione con un licence box solo nel luogo (Paese) in cui sono state effettivamente sostenute le spese per la ricerca e lo sviluppo sul brevetto in oggetto) rendendo le condizioni per accedere al licence box ancora più restrittive del modello posto in consultazione.

Pur riconoscendo nel licence box uno strumento valido per la concorrenza fiscale internazionale, constatiamo in questo strumento diverse lacune che potrebbero renderne difficile l'applicazione nel Canton Ticino:

- *Casistica quasi assente / incentivazione agli insediamenti:* allo stadio attuale pochissime società già insediate nel nostro Cantone soddisfano le condizioni per poterne usufruire. Sarebbe dunque necessario incentivare l'insediamento di società con queste caratteristiche nel nostro territorio. A questo proposito **chiediamo** pertanto che venga riesaminata la possibilità di combinare il licence box con una **deduzione maggiorata per costi di ricerca e sviluppo**, misura già presente anche in altri Paesi e, ad oggi, non criticata a livello internazionale. Riteniamo questa misura ottimale per incentivare nuovi insediamenti ed anche più pratica rispetto a quanto proposto dal capoverso 5 dell'art. 24b LAID in merito alle revisioni delle tassazioni cresciute in giudicato dalla data della richiesta al rilascio del brevetto. Quest'ultima proposta sarebbe infatti di difficile gestione e con costi amministrativi troppo elevati.

- *Complessità del metodo di calcolo:* anche le società che potrebbero beneficiarne non è detto che ne facciano uso in quanto nel metodo di calcolo del box sono presenti dei passaggi nei quali diverrebbe obbligatorio fare capo ad esperti, con conseguenti ingenti costi di consulenza (metodo top down, contraddistinto tuttavia dalla necessità di effettuare studi di transfer pricing sulle funzioni di routine e sulla remunerazione dei marchi, studi che comportano ingenti costi. Ad ogni contribuente spetterebbe poi valutare il beneficio rispetto ai costi d'implementazione). Non da ultimo ricordiamo che questi studi andrebbero controllati dalle autorità fiscali e che allo stadio attuale la nostra amministrazione non disporrebbe delle necessarie risorse per poter effettuare questi controlli.
- *Strumenti di fiscalità internazionale non aggiornati:* Ricordiamo nuovamente quanto esposto in entrata in merito al fatto che non tutte le Convenzioni di doppia imposizione con i nostri principali partner commerciali sono state adeguate in modo da permettere un'applicazione agevole del licence box, così come proposto dall'avamprogetto di legge. In questo ambito è assolutamente necessario riuscire ad adeguare questi strumenti internazionali il più in fretta possibile, onde non incorrere nel pericolo di modificare il diritto interno ma di non poterlo utilizzare in virtù di dettami internazionali inficianti.

Siamo inoltre dell'avviso che per una migliore accettazione internazionale della misura, il licence box debba essere introdotto sia nella LIFD che nella LAID. L'introduzione di un box, solo a livello cantonale, non garantisce infatti, a nostro avviso, a lungo termine, un consenso internazionale adeguato.

Per lo stesso motivo, siamo dell'opinione che il box dovrebbe essere accessibile tanto alle persone giuridiche che alle società di persone e alle persone fisiche con attività indipendente ed essere applicato sia ai redditi sia agli utili da alienazione. Con riferimento alle società di persone si ritiene che l'ammontare dell'esenzione del box non debba essere applicato per il reddito determinante ai fini AVS, come pure per gli altri oneri sociali.

Con riferimento a quanto indicato sopra, riteniamo che il licence box, così come proposto, costituirà una valida opzione sostitutiva agli statuti, ma solo per alcuni Cantoni, mentre per altri (come ad esempio il nostro) avrà solo un impatto ridotto. Potrà tuttavia eventualmente portare a nuovi insediamenti. In questo contesto l'introduzione della deduzione maggiorata è una *conditio sine qua non* affinché questa misura possa esplicare magari in futuro un effetto anche sul nostro Cantone. In questo senso pensiamo che quei Cantoni che grazie a questa misura saranno in grado di non abbassare o di abbassare in maniera ridotta le proprie aliquote, non debbano fruire degli stessi aiuti diretti dei Cantoni che non potranno fruire in egual misura ed immediatamente della nuova misura del licence box.

C. Scioglimento di riserve occulte (step up – step down)

Il Canton Ticino condivide questo approccio. Codificando tuttavia questa prassi nella legge sarà necessario coordinare quanto richiesto dalle norme fiscali (LIFD e LAID) con le norme di diritto contabile, in particolare con i dettami richiesti dalle norme contabili riconosciute internazionalmente (IFRS, US GAAP, ecc), questo affinché quanto proposto a livello nazionale non cada in contraddizione con questi standard.

In merito alle restrizioni sullo scioglimento delle riserve occulte di cui all'art. 61a cpv. 3 secondo periodo LIFD, risp. 24c cpv. 4 secondo periodo LAID, si sottolinea come l'esenzione dall'imposizione sotto i regimi holding, ausiliaria e domicilio fosse esclusa per i redditi da fonte immobiliare. Le riserve sugli immobili non dovrebbero dunque essere rivalutate in esenzione d'imposta. Al contrario, per quanto attiene alle riserve sulle partecipazioni, dovrebbe essere possibile una rivalutazione integrale in quanto i redditi di tali partecipazioni sono stati esentati sotto i vecchi regimi. Il testo di legge dei due articoli sopracitati dovrebbe a nostro avviso dunque essere modificato di conseguenza.

D. Imposta sull'utile con deduzione degli interessi (NID)

Ribadiamo le nostre riserve in merito all'efficacia di questa misura la quale rappresenta, di fatto, una semplice riduzione dell'aliquota d'imposta. L'effetto di tale misura sull'economia della nostra regione, considerando l'odierno scenario societario, sarebbe abbastanza contenuto.

I costi amministrativi per l'implementazione di una tale misura potrebbero per contro essere ingenti, a maggior ragione ritenuto che, secondo le disposizioni di legge, il calcolo per l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi a livello federale è differente da quello per l'imposta cantonale, sia per quanto attiene all'importo su cui applicare l'interesse figurativo (cfr. art. 25 cpv. 1ter LAID in confronto ad art. 59 1bis LIFD), sia per quanto attiene all'interesse figurativo stesso. Questo implicherebbe un doppio controllo per le autorità di tassazione dei due metodi applicabili con le relative percentuali con conseguenti maggiori costi.

Ingenti e difficilmente valutabili saranno anche le perdite di gettito legate a questa misura che si applicherà a livello federale e cantonale, sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche e sia nei casi di appartenenza personale, sia nei casi di appartenenza economica.

Restano esclusi dal calcolo del capitale proprio a titolo di garanzia gli attivi localizzati all'estero e gli immobili all'estero. Manca nel testo di legge un'esplicita esclusione anche per gli attivi non aziendali. Il testo andrebbe corretto di conseguenza.

Nel caso in cui la misura fosse comunque introdotta, si ribadisce la richiesta affinché questa sia limitata ad un'applicazione facoltativa ed esclusivamente a livello cantonale (LAID). Si chiede inoltre che, nella denegata ipotesi in cui venga introdotta anche nella LIFD, vi sia quanto meno una limitazione nel riporto delle perdite, in analogia a quanto proposto all'art. 24c cpv. 7 secondo periodo LAID.

E. Adeguamenti nella riduzione per partecipazione

Si ribadisce l'opinione negativa espressa nel contesto delle precedenti consultazioni e si confermano i nostri dubbi quanto all'utilità diretta di questa misura per le attuali società con statuto privilegiato ed alla possibilità che la misura accresca l'attrattività fiscale della piazza elvetica.

Si osserva inoltre che la bozza del testo di legge, così come redatto, non prevede più di dedurre i costi di finanziamento e le spese amministrative dal reddito da partecipazione: questi sarebbero dunque integralmente deducibili dall'utile societario imposto ordinariamente, aggiungendo quindi ulteriori perdite a quelle ingenti dovute all'abolizione degli statuti fiscali.

F. Adeguamenti nel computo delle perdite

Il nostro Cantone è contrario all'abolizione del limite di 7 anni per la deducibilità delle perdite pregresse in quanto la misura porterebbe a perdite ingenti e non è mirata a risolvere la problematica dell'abolizione degli statuti speciali.

Medesima opinione per il nuovo art. 67a LIFD/25a LAID, che permetterebbe alle società madri di un gruppo (holding o subholding svizzere) a determinate condizioni, di dedurre le perdite delle società svizzere ed estere del gruppo nella misura della propria quota di partecipazione, purché le stesse non siano già state prese in considerazione nella determinazione dell'utile imponibile della società stessa o nell'utile imponibile di un'altra società del gruppo (subholding) detenuta dalla società madre svizzera.

Anche questa misura, a nostro parere, non è mirata per le attuali società con statuto privilegiato e non contribuisce ad accrescere l'attrattività fiscale della piazza elvetica. Si osserva inoltre, nel caso in cui il Consiglio federale decidesse comunque di implementare questa norma, che la determinazione dell'ammontare delle perdite definitive delle società estere (imposte secondo il diritto estero) da computare nell'utile delle società svizzere (e quindi da ricalcolare secondo il diritto fiscale svizzero) sarebbe un'operazione, in fase di accertamento, tutt'altro che scontata e che porterebbe ad enormi costi aggiuntivi, rallentamenti e ritardi e ad innumerevoli discussioni con i contribuenti su cosa sia possibile e cosa non sia possibile dedurre fiscalmente. Per essere compatibili e deducibili secondo il diritto fiscale svizzero, le perdite estere andrebbero inoltre riqualficate e ricalcolate secondo le norme del diritto fiscale svizzero.

Qualora il Consiglio federale dovesse decidere dunque di portare avanti questa misura, si chiede che i parametri della stessa siano semplificati e meglio definiti nella legge per evitare problemi nell'applicazione.

Si osserva inoltre che, a nostro avviso, il cpv. 3 dell'art. 67a LIFD risp. art. 25a LAID contiene un'imprecisione di lingua: **suggeriamo di sostituire il termine *riprende* con il termine *detiene*.**

*“La società madre del gruppo può dedurre dall'utile netto imponibile le perdite delle società svizzere ed estere del gruppo nella misura della sua quota di partecipazione, purché queste perdite non siano già state prese in considerazione dalla società del gruppo, dalla società che la **detiene** o da un'altra società del gruppo nel calcolo dell'utile netto imponibile e non possano più essere fatte valere.”*

G. Adeguamento dell'imposta sul capitale

Il nostro Cantone sostiene le modifiche relative all'imposta sul capitale, ma limitatamente alla possibilità di riduzione sulle partecipazioni ed sui diritti immateriali. Essendo contrari all'introduzione di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi (NID) per riflesso non riteniamo mirata, dal profilo del capitale, neppure l'introduzione di uno sgravio in questo senso.

H. Adeguamenti nell'imposizione parziale

Sosteniamo l'abolizione della percentuale di partecipazione minima per beneficiare dello sgravio sui dividendi, così come inteso dal Tribunale federale.

Siamo per contro contrari ad un'armonizzazione delle modalità e della percentuale di sgravio da applicare all'imposta cantonale (sostanza privata e commerciale). Queste modalità rientravano sino ad ora nel margine di autonomia cantonale e, a nostro avviso, non sussiste motivo per modificarle.

I. Passaggio all'imposizione del capital gain (per le persone fisiche) sulle partecipazioni

Il nostro Cantone è contrario ad una modifica di tale portata in questo contesto e ritiene che, se del caso, essa andrebbe analizzata compiutamente in un progetto separato, considerando gli aspetti a questa correlati, come ad es. l'eventuale abolizione dell'imposta sulla sostanza e gli aspetti pratici relativi al prelievo dell'imposta.

Nell' ipotesi in cui il Consiglio federale dovesse mantenere questa misura, si chiede che venga migliorata la simmetria tra imposizione e deduzione, nel senso che le perdite in capitale dovrebbero poter essere dedotte (nella misura del 70%) ma da

tutti redditi e non con le limitazioni sancite all'art. 32 a LIFD risp. art. 9 cpv. 1bis e 1ter LAID.

J. Soppressione tassa di bollo d'emissione

Ribadiamo quanto espresso nella precedente consultazione. Con riferimento alla realtà ticinese, contraddistinta da piccole e medie imprese che raramente presentano un capitale sociale superiore alla franchigia esente prevista dalla Legge sulle tasse di bollo (allo stato attuale CHF 1'000'000), la portata della prevista soppressione della tassa di emissione deve essere considerata abbastanza contenuta.

Dall'altro lato, la quantificazione delle perdite relative a questa misura possono essere considerate ingenti per rapporto ai benefici che questa porterebbe in termini di attrattiva della piazza elvetica/ticinese. Dal nostro punto di vista, dunque, la misura non è prioritaria.

K. Modifiche della perequazione

Il Canton Ticino condivide il principio generale della necessità di aggiustamento del sistema attuale di perequazione delle risorse (e parallelamente dell'attuale legislazione), a seguito dell'abolizione dei regimi fiscali speciali e conseguentemente dei fattori beta attualmente in uso.

Dal profilo metodologico si può in linea di massima condividere la proposta di introduzione di due fattori zeta distinti (uno per le società interne al "licence box" e uno per quelle esterne allo stesso). Infatti già attualmente con i fattori beta si tiene conto del diverso grado di sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche.

Si rileva tuttavia come con questa proposta vengano ulteriormente avvantaggiati i Cantoni con le licence box e pertanto non appaiono del tutto prive di fondamento le motivazioni di alcuni Cantoni volte a prendere in considerazione integralmente i redditi imponibili nel licence box.

Esprimiamo inoltre i nostri dubbi in merito a quanto asserito nel rapporto esplicativo a pag. 53 e meglio in merito all'impossibilità per i Cantoni di influenzare i propri versamenti di compensazione tramite misure fiscali (in particolare con un abbassamento delle aliquote). Essendo il nuovo sistema di perequazione delle risorse basato su di un calcolo che contrappone i gettiti fiscali cantonali (Cantone + Comune + quota parte IFD dei Cantoni) alla relativa base di calcolo dell'imposta federale diretta, ci permettiamo essere scettici sul fatto che la scelte politiche fiscali di un singolo Cantone non possano influenzare il proprio potenziale delle risorse.

L. Partecipazione della Confederazione (misure verticali)

Il Canton Ticino è dell'avviso che gli aiuti diretti della Confederazione (misure verticali) dovrebbero andare in primo luogo a beneficio di quei Cantoni che sono maggiormente toccati dalla Riforma. Dovrebbe esserci un nesso di causalità effettivo tra le perdite subite da un Cantone e l'aiuto diretto da parte della Confederazione. Non sarebbe corretto sostenere tutti i Cantoni in ugual misura anche se non tutti sono colpiti in egual misura dall'abolizione dei regimi privilegiati e dalla possibilità di recuperare il gettito perso che le misure sostitutive introdotte con questa Riforma. Siamo del parere che i cantoni che sono maggiormente colpiti dalla Riforma e non hanno la possibilità di beneficiare in maniera diretta ed immediata delle misure sostitutive introdotte con questa Riforma (licenze box, NID, ecc.) non debbano essere trattati allo stesso modo di chi invece è marginalmente toccato o vedrà risolto in parte o totalmente il proprio problema tramite le misure sostitutive.

A questo riguardo siamo pertanto del parere che andrebbe prevista:

- l'introduzione di una forma di compensazione transitoria per i casi di rigore per i Cantoni particolarmente toccati dalla Riforma;
- una norma che indichi che i Cantoni che avranno la possibilità di usufruire immediatamente di misure fiscali sostitutive agli statuti particolarmente adatte al loro territorio, non dovranno rientrare nei casi di rigore né ricevere aiuti diretti.

M. Controfinanziamento a livello federale(compensazione sul fronte delle entrate)

Condividiamo l'opinione che le misure di compensazione finanziarie non dovranno avere quale effetto il riversamento di compiti o oneri sui Cantoni, né favorire le imprese per aggravare l'imposizione diretta o indiretta delle persone fisiche in generale.

Non riteniamo per contro pertinente la proposta di ampliare l'organico dell'AFC.

N. Imposta sulla stazza

Le attività nel campo marittimo sono attualmente marginali nel nostro Cantone. Tuttavia, il nostro Cantone sostiene l'introduzione di un'imposta sulla stazza, per le attività marittime esercitate dalle società operative stabilite in Svizzera, in alternativa alle imposte sull'utile e sul capitale. La misura non avrà un effetto immediato sulla realtà esistente ma potrebbe, considerata la vicinanza con il mare in Italia, portare a nuovi insediamenti futuri.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo a sua totale disposizione.

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Allegato:

Questionario con le risposte del Cantone Ticino

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch;
nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)

Domande per i partecipanti alla consultazione

1. *Siete favorevoli all'orientamento dato dalla LRI imprese III in ambito di politica fiscale, che consiste nei seguenti elementi (n. 1.2.1 del rapporto esplicativo)?*

- *Introduzione di nuove regole conformi agli standard internazionali per i redditi conseguiti in un contesto di mobilità;*

Il nostro Cantone è conscio delle difficoltà di accettazione internazionali delle attuali regole d'imposizione privilegiata svizzere.

Siamo pertanto concordi nell'affermare che la Svizzera necessita di nuove regole che assicurino maggiore certezza del diritto e possibilità di pianificazione per le aziende insediate e quelle che vorranno insediarsi in futuro.

- *riduzione delle aliquote cantonali dell'imposta sull'utile*

Il nostro Cantone non è di principio contrario ad un abbassamento delle aliquote cantonali dell'imposta sull'utile. Questa misura sarà tuttavia maggiormente necessaria per alcuni Cantoni che vedranno altre misure mirate previste dalla riforma III non colmare sufficientemente l'aumento impositivo dovuto all'abolizione di determinati statuti privilegiati.

Si rileva però che su questo punto i Cantoni non partono dalle stesse condizioni di base: vi sono Cantoni che in passato hanno ridotto drasticamente le aliquote per cercare una posizione di rilievo nella concorrenza fiscale intercantonale ed hanno così beneficiato indirettamente, tramite la perequazione finanziaria, del benessere di quei Cantoni che oggi si trovano per contro ad avere aliquote molto più alte. Questi ultimi sono ora in una posizione di partenza molto meno vantaggiosa per portare a termine la riforma delle imprese III. Ritenere oggi che i Cantoni partono dalle stesse condizioni quadro non è pertanto corretto.

- *altre misure volte a migliorare la sistematica della legislazione tributaria sulle imprese*

Siamo dell'opinione che eventuali misure intese a migliorare la sistematica esulano dal contesto della riforma III, intesa a trovare una soluzione per abolire gli statuti privilegiati. Misure di questo tipo andrebbero eventualmente discusse e analizzate in un progetto separato ed in un altro momento.

2. *Siete favorevoli alle seguenti misure (n. 1.2.3 del rapporto esplicativo)?*

- *abolizione dello statuto fiscale cantonale;*

Come detto, il nostro Cantone riconosce la necessità di adeguare la legislazione Svizzera agli standard internazionali. Importante in questo contesto sarà assicurare una comunità d'intenti internazionale e monitorare affinché tutti rispettino i criteri stabiliti, per evitare che la Svizzera risulti in futuro il solo Paese che implementa effettivamente quanto deciso.

- *introduzione del modello «licence box» a livello di imposte cantionali;*

Il nostro Cantone è favorevole all'introduzione di un licence box. Per una maggiore accettazione internazionale della misura, siamo tuttavia dell'avviso che la stessa dovrebbe essere applicata sia a livello federale sia a livello cantonale.

Ricordiamo inoltre che per un'efficace applicazione della misura è necessario che la rete di Convenzioni di doppia imposizione (CDI) tra la Svizzera ed i suoi partner commerciali siano convenientemente adeguate in modo da permettere un'applicazione ottimale della misura. Ci permettiamo rammentare che alcune Convenzioni non sono ancora ottimali da questo punto di vista. Se non convenientemente modificate, queste CDI non permetteranno alle società residenti in Svizzera di usufruire a pieno della misura BOX con i relativi Paesi.

- *introduzione dell'imposta sull'utile con deduzione degli interessi*

Il nostro Cantone è contrario all'introduzione di questa misura in quanto troppo costosa, sia in termini di perdita di gettito fiscale (federale e cantonale), sia in termini di costi amministrativi per l'applicazione pratica.

Nel caso in cui il Consiglio federale volesse comunque mantenere la misura, chiediamo che la stessa sia ridimensionata nella propria portata ad un'applicazione unicamente cantonale (LAID) ed in maniera facoltativa.

- *adeguamenti nell'ambito dell'imposta sul capitale*

Per congruenza alla nostra posizione (contraria) in merito all'introduzione di un'imposta sull'utile con deduzione degli interessi (NID), siamo anche contrari ad un adeguamento dell'imposta sul capitale in relazione ai prestiti.

Siamo per contro favorevoli ad adeguamenti dell'imposta sul capitale nell'ambito di partecipazioni e diritti immateriali.

- *regolamentazione dello scioglimento di riserve occulte*

Il nostro Cantone è favorevole all'introduzione di questa misura.

- *abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio;*
- *adeguamenti in ambito di compensazione delle perdite;*
- *adeguamenti riguardanti la deduzione per partecipazioni;*

A nostro avviso queste misure non sono prioritarie e non sono congruenti con la problematica di accettazione internazionale del sistema impositivo svizzero.

- *introduzione di un'imposta sugli utili in capitale applicabile ai titoli;*

Il nostro Cantone ritiene questa misura non congruente con il tema principale della riforma III.

Siamo inoltre del parere che un tale progetto sia di una portata talmente

rilevante e complessa per la Svizzera che dovrebbe essere analizzato in un progetto separato, previo studio approfondito, che analizzi nel dettaglio tutti gli aspetti che toccano la fattispecie, come ad es. l'eventuale destino dell'imposta sulla sostanza, gli aspetti pratici del prelievo dell'imposta, ecc.

Si ritiene inoltre che nel caso in cui il Consiglio federale dovesse mantenere questa misura, per effetto del principio della capacità contributiva, le perdite in capitale dovrebbero essere computabili su tutti i redditi e non con le limitazioni di cui all'art. 32 a LIFD / art. 9 cpv. 1bis e 1ter LAID.

- *adeguamenti riguardanti la procedura di imposizione parziale*

Il nostro Cantone appoggia l'abolizione della percentuale minima di partecipazione per ottenere lo sgravio, così come postulato anche dal Tribunale federale, e non concorda per contro con l'armonizzazione delle modalità di sgravio (30%/70%) in quanto, una tale modifica, significherebbe una diminuzione dell'autonomia cantonale.

3. *Quali altre misure fiscali proponete?*

Il Canton Ticino propone lo stralcio del capoverso 5 dell'art. 24b LAID (revisione delle tassazioni dopo il rilascio del brevetto) in quanto i costi amministrativi per gestire richieste di questa portata sarebbero troppo elevati.

In luogo della procedura di revisione proposta dall'art. 24b cpv. 5 LAID, il nostro Cantone propone l'introduzione di una deduzione maggiorata per costi di ricerca e sviluppo. Secondo gli ultimi sviluppi in seno al progetto BEPS dell'OCSE, il concetto di sostanza valido per le tassazioni privilegiate dei licence box sarà legato all'approccio chiamato "nexus". Questo concetto prevede la possibilità di sgravare l'imposizione dei redditi provenienti da determinati diritti immateriali solo se spese di ricerca e sviluppo per il brevetto, dal quale provengono i redditi da sgravare, sono state sopportate nel Paese in cui è chiesto lo sgravio del licence box. Nella maggior parte dei Cantoni il licence box sarà dunque, almeno inizialmente, quasi inutilizzabile in quanto la ricerca e sviluppo sui prodotti è effettuata all'estero. Per incentivare l'affluire della ricerca e sviluppo in Svizzera riteniamo sia necessario un incentivo; questa misura potrebbe, a nostro avviso, fungere come tale.

Il nostro Cantone sostiene inoltre l'introduzione di un'imposta sulla stazza a livello cantonale e federale.

4. *Condividete la proposta secondo cui la Confederazione deve offrire ai Cantoni un margine di manovra in ambito di politica finanziaria? Siete favorevoli alle misure verticali di compensazione proposte (impostazione ed entità della compensazione, n. 1.2.4 del rapporto esplicativo)? Vi potreste immaginare un meccanismo di redistribuzione alternativo, in base al quale i pagamenti nell'ambito della compensazione verticale avverrebbero in funzione dell'imposizione cantonale dell'utile?*

Il Canton Ticino è dell'avviso che gli aiuti diretti della Confederazione (misure verticali) dovrebbero andare in primo luogo a beneficio di quei Cantoni che sono maggiormente toccati dalla riforma. Non si ritiene corretto sostenere tutti i Cantoni in ugual misura anche quando non tutti i Cantoni risultano in realtà colpiti allo stesso modo dall'abolizione dei regimi privilegiati e dalla possibilità di

recuperare il gettito perso tramite le misure sostitutive introdotte con questa riforma.

Siamo pertanto del parere che andrebbe prevista:

- l'introduzione di una forma di compensazione transitoria per i casi di rigore per i Cantoni particolarmente toccati dalla riforma;
- una norma che indichi che i Cantoni che avranno la possibilità di usufruire immediatamente di misure fiscali sostitutive agli statuti particolarmente adatte al loro territorio, non dovranno rientrare nei casi di rigore, né ricevere aiuti diretti.

5. *Condividete la proposta secondo cui la perequazione delle risorse deve essere adeguata alle nuove condizioni quadro in ambito di politica fiscale? Siete favorevoli all'adeguamento della perequazione delle risorse descritto nel rapporto nonché al contributo aggiuntivo proposto a favore dei Cantoni finanziariamente deboli (n. 1.2.5 del rapporto esplicativo)?*

Il Canton Ticino condivide il principio generale della necessità di aggiustamento del sistema attuale di perequazione delle risorse (e parallelamente dell'attuale legislazione), a seguito dell'abolizione dei regimi fiscali speciali e conseguentemente dei fattori beta attualmente in uso.

Dal profilo metodologico si può in linea di massima condividere la proposta di introduzione di due fattori zeta distinti (uno per le società interne al "licence box" e uno per quelle esterne allo stesso). Infatti già attualmente con i fattori beta si tiene conto del diverso grado di sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche.

Si rileva tuttavia come con questa proposta vengano ulteriormente avvantaggiati i Cantoni con le licence box e pertanto non appaiono del tutto prive di fondamento le motivazioni di alcuni Cantoni volte a prendere in considerazione integralmente i redditi imponibili nel licence box.

Esprimiamo inoltre i nostri dubbi in merito a quanto asserito nel rapporto esplicativo a pag. 53 e meglio in merito all'impossibilità per i Cantoni di influenzare i propri versamenti di compensazione tramite misure fiscali (in particolare con un abbassamento delle aliquote). Essendo il nuovo sistema di perequazione delle risorse basato su di un calcolo che contrappone i gettiti fiscali cantonali (Cantone + Comune + quota parte IFD dei Cantoni) alla relativa base di calcolo dell'imposta federale diretta, ci permettiamo un certo scetticismo sul fatto che le scelte politiche fiscali di un Cantone non possano influenzare il proprio potenziale delle risorse.

6. *Siete favorevoli al sistema di controfinanziamento a livello federale proposto dal Governo (n. 1.2.6 del rapporto esplicativo)? Quali altre misure proponete al fine di compensare gli oneri derivanti dalla riforma?*

Condividiamo l'opinione che le misure di compensazione finanziarie non dovranno avere quale effetto il riversamento di compiti o oneri sui Cantoni, né favorire le imprese per aggravare l'imposizione diretta o indiretta delle persone fisiche in generale.

Non riteniamo per contro pertinente la proposta di ampliare l'organico dell'AFC.